

# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

*Provincia di Forlì - Cesena*



## REGOLAMENTO DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO

*Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del 12.04.2000*

*Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 10.07.2001*

*Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 30.08.2005*

## **Art. 1**

E' istituito nel Comune di Sogliano al Rubicone il "Comitato di Gemellaggio" col compito di:

- Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Sogliano al Rubicone con enti territoriali di altri paesi.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio stimolando una larga consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano culturale, sociale, sportivo.

## **Art. 2**

Affinchè il comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

- Il suddetto stanziamento sarà assegnato al Responsabile di Settore al quale fanno capo le competenze gestionali e quindi le fasi procedurali della spesa per realizzare le specifiche proposte di interventi e di destinazione delle risorse formulate dal Comitato.
- Il Comitato, per incrementare sempre di più le proprie disponibilità che gli consentono di realizzare i suoi programmi, potrà inoltre provvedere l'acquisizione di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni, e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

## **Art. 3**

Il Comitato costituisce organismo di supporto democratico dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e ne coordina a tal fine le componenti della Comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il comitato di gemellaggio – d'intesa con l'Amministrazione Comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) con la sua Federazione Regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

## **Art. 4**

"Il Comitato di Gemellaggio" è composto da:

- n. 5 Rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, scelti fra i Consiglieri Comunali e nominati dal Consiglio comunale di cui 3 Consiglieri di maggioranza e 2 Consiglieri di minoranza;

- n. 1 Rappresentante del “Governo dei Giovani” nella figura del Sindaco pro – tempore dei Giovani, o suo delegato;
- n. 1 Rappresentante delle istituzioni scolastiche;
- n. 1 Rappresentante delle associazioni culturali esistenti nel Comune, nella figura di uno dei Presidenti pro-tempore, o suo delegato;
- n. 1 Rappresentante delle associazioni sportive esistenti nel Comune, nella figura di uno dei Presidenti pro-tempore, o suo delegato;
- La nomina dei rappresentanti del Comitato, esterni all’Amministrazione viene fatta dal Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, con l’individuazione di persone facenti parte delle associazioni, comitati o istituzioni rappresentate.

### **Art. 5**

Il Presidente del Comitato è scelto tra i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e nominato dal Sindaco con apposito atto di formalizzazione della composizione del Comitato. La durata del comitato è pari a quella del Sindaco che lo ha costituito.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Comitato, il Presidente deve promuovere ,con massima sollecitudine, la nomina del nuovo componente.

In caso di mancata partecipazione di un componente a più di due riunioni consecutive del comitato, senza giustificazione, si provvederà alla sostituzione dello stesso con altro membro scelto fra i rappresentanti dell’Amministrazione delle associazioni o comitati rappresentati.

### **Art. 6**

Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno in seduta ordinaria: entro il 20 ottobre, per proporre all’Amministrazione il programma relativo all’anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma e per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

La proposta di programma dovrà essere inoltrata alla Giunta Comunale che ne curerà la sottoposizione all’approvazione del Consiglio Comunale.

L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Per la validità delle sedute del Comitato dovranno essere presenti la metà dei componenti .

### **Art. 7**

La convocazione del Comitato, con ordine del giorno, dovrà essere trasmessa almeno tre giorni prima della riunione; per motivate ragioni di urgenza essa potrà però essere fatta senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza dei componenti.

### **Art. 8**

Per le attività di carattere amministrativo e gestionale il Comitato si avvale dell'opera del funzionario del Comune, addetto all'ufficio gemellaggi, con funzioni di segretario del Comitato stesso.

### **Art 9**

Il Comitato si riunisce in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.